Decreto legislativo del 16 aprile 2012 n. 46 -

Attuazione della direttiva 2011/17/UE che abroga talune direttive relative alla metrologia.

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 99 del 28 aprile 2012 - supplemento ordinario

Preambolo

Preambolo

Articolo 1

Art. 1 Abrogazione delle norme attuative delle direttive abrogate

Articolo 2

Art. 2 Disposizioni transitorie

Articolo 3

Art. 3 Aggiornamento

Articolo 4

Art. 4 Invarianza finanziaria

Preambolo - Preambolo

In vigore dal 13 maggio 2012

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la <u>direttiva 2011/17/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2</u>011, che abroga le <u>direttive 71/317/CEE</u>, <u>71/347/CEE</u>, <u>71/349/ CEE</u>, <u>74/148/CEE</u>, <u>75/33/CEE</u>, <u>76/765/ CEE</u>, <u>76/766/CEE</u> e <u>86/217/CEE</u> del Consiglio relative alla metrologia;

Vista la <u>legge 15 dicembre 2011, n.</u> 217, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - Legge comunitaria 2010, ed, in particolare, l'<u>articolo 9, commi 1 e 6</u>, e l'<u>articolo 24, comma 1</u>;

Vista la <u>legge 4 giugno 2010,</u> n. 96, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - Legge comunitaria 2009, ed, in particolare, gli <u>articoli 1</u> e <u>2</u>;

Vista la <u>legge 4 febbraio 2005, n. 1</u>1, e successive modificazioni, recante norme generali sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo dell'Unione europea e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 febbraio 2012;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 13 aprile 2012;

Sulla proposta del Ministro per gli affari europei e del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri degli affari esteri, dell'economia e delle finanze e della giustizia;

Emana

il seguente decreto legislativo:

Torna al sommario

Articolo 1 -

Art. 1 Abrogazione delle norme attuative delle direttive abrogate

In vigore dal 13 maggio 2012

- 1. Fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1, il <u>decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1982, n. 867</u>, di attuazione della <u>direttiva 71/349/CEE</u> relativa alla stazzatura delle cisterne di natanti, e' abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
- 2. Fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 2, ed all'articolo 3, sono abrogati a decorrere dal 1° dicembre 2015 i seguenti decreti:
- a) <u>decreto del Presidente della Repubblica 12 agosto 1982, n. 79</u>9, di attuazione della <u>direttiva 71/347/CEE</u> relativa alle misurazioni del peso ettolitrico dei cereali;
- b) <u>decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1982, n. 8</u>54, di attuazione della <u>direttiva 75/33/CEE</u> relativa ai contatori di acqua fredda, per la parte che non e' gia' abrogata dall'<u>articolo 21, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22;</u>
- c) <u>decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982,</u> n. 874, di attuazione della <u>direttiva 76/765/CEE</u> relativa agli alcolometri e densimetri per alcole;
- d) <u>decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982,</u> n. 875, di attuazione della <u>direttiva 76/766/CEE</u> relativa alle tavole alcolometriche;
- e) decreto del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie 12 settembre 1988, n. 435, di attuazione della <u>direttiva 86/217/CEE</u> relativa ai manometri per pneumatici degli autoveicoli, con conseguente cessazione a decorrere dal 1° dicembre 2015 degli effetti di conferimento di forza di legge alla medesima direttiva ai sensi dell'

articolo 14 della legge 16 aprile 1987, n. 183.

- 3. Fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 3, ed all'articolo 3, sono abrogati a decorrere dal 1° dicembre 2015 i seguenti decreti legislativi:
- a) <u>decreto del Presidente della Repubblica 12 agosto 1982, n. 80</u>0, di attuazione della <u>direttiva 71/317/CEE</u> relativa ai pesi parallelepipedi di precisione media da 5 a 50 chilogrammi ed ai pesi cilindrici di precisione media da 1 grammo a 10 chilogrammi;
- b) <u>decreto del Presidente della Repubblica 12 agosto 1982, n. 80</u>1, di attuazione della <u>direttiva 74/148/CEE</u> relativa ai pesi da 1 mg a 50 kg di precisione superiore alla precisione media.

Torna al sommario

Articolo 2 -

Art. 2 Disposizioni transitorie

In vigore dal 13 maggio 2012

- 1. Le verifiche prime CE effettuate e i certificati di stazzatura CE rilasciati a norma del <u>decreto del Presidente</u> <u>della Repubblica 23 agosto 1982, n. 867</u>, rimangono validi.
- 2. Rimangono validi le approvazioni CE del modello e i certificati di approvazione CE del modello rilasciati fino al 30 novembre 2015 a norma dei seguenti decreti:
 - a) decreto del Presidente della Repubblica 12 agosto 1982, n. 799;
 - b) decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1982, n. 854;
 - c) decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 874;
 - d) decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 875;
 - e) decreto del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie 12 settembre 1988, n. 435.
- 3. I pesi conformi al <u>decreto del Presidente della Repubblica 12 agosto 1982, n. 8</u>00, e i pesi conformi al <u>decreto del Presidente della Repubblica 12 agosto 1982, n. 80</u>1, possono essere soggetti ad una verifica prima CE, ai sensi degli <u>articoli 11, 12</u> e <u>13</u> del <u>decreto del Presidente della Repubblica 12 agosto 1982, n. 7</u>98, e successive modificazioni, fino al 30 novembre 2025.

Torna al sommario

Articolo 3 -

Art. 3 Aggiornamento

In vigore dal 13 maggio 2012

1. All'aggiornamento e alla modifica delle disposizioni transitorie di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 2 e della decorrenza delle abrogazioni di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 1, derivanti da aggiornamenti e modifiche della direttiva 2011/17/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2011, anche in esito alla procedura di cui all'articolo 4 della medesima direttiva, si provvede con decreto del Ministro dello sviluppo economico ai sensi dell'articolo 11, comma 5, della legge 4 febbraio 2005, n. 11.

Torna al sommario

Articolo 4 -

Art. 4 Invarianza finanziaria

In vigore dal 13 maggio 2012

1. Dall'attuazione delle disposizioni del presente decreto legislativo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti conseguenti con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Torna al sommario